

COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI

PROVINCIA DI CREMONA

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 45 DE 15.11.2001

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE O.S.A.P.

(Occupazione spazi ed aree pubbliche)

- approvato con delibera C.C. n. 51 del 21.12.1998, ripreso con atto C.C. n. 2 dell'11.2.1999
- modificato con delibera C.C. n. 16 del 17.3.1999

IL SINDACO
(Bergonzi Pieremilio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cruso dr.ssa Giuseppina)

INDICE

PARTE I

Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

- Art. 1 Oggetto del regolamento.
- Art. 2 Oggetto del canone.
- Art. 3 Soggetti attivi e passivi.
- Art. 4 Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni
- Art. 5 Revoca di concessioni o autorizzazioni.
- Art. 6 Occupazione permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.
Graduazione e determinazione del canone.
- Art. 7 Occupazione permanenti - Disciplina e tariffe.
Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie
- Art. 8 Occupazione temporanee. Disciplina e tariffe.
- Art. 9 Occupazione del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.
- Art. 10 Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e
soprassuolo
- Art. 11 Distributori di carburanti e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione
automatica. Determinazione del canone.
- Art. 12 Esenzioni.
- Art. 13 Procedure.
- Art. 14 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.
- Art. 15 Sanzioni.
- Art. 16 Funzionario responsabile del procedimento.
- Art. 17 Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
- Art. 18 Entrata in vigore.

- ART. 1 -

- OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli artt. 52 e 63 del D.L.gs 15.12.1997, n. 446.

- ART. 2 -

- OGGETTO DEL CANONE -

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

5. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servitù.

- ART. 3 -

- SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI -

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

- ART. 4 -

- MODALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE -

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.

2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate all'Ufficio Tributi del Comune.

3. Il rilascio e l'eventuale revoca della concessione di autorizzazione contemplata nel presente articolo è competenza del Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.

4. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari della concessione ed autorizzazione possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'art. 5.

- ART. 5 -

- REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI -

1. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni di cui al precedente art. 4 dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni è disposta altresì dall'Ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento dopo tre atti di sospensione emessi dal Comune ai sensi dell'art. 13, comma 8, del presente regolamento.

- ART. 6 -

- OCCUPAZIONE PERMANENTI E TEMPORANEE.

CRITERI DI DISTINZIONE .

GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE -

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

3. Il canone è graduato a secondo dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate in due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale.

4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa. Le tariffe vengono deliberate con separato atto da parte **dell'Organo competente prima dell'approvazione del bilancio di previsione¹**, salva diversa disposizione di legge.

- ART. 7 -

- OCCUPAZIONE PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE . PASSI CARRABILI: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE -

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad 1/3.

Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastanti da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 12.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, la tariffa è pari al 30% di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale.

La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1.

3. Per i passi carrabili la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 50%.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. La superficie da assoggettare al canone dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con i criteri previsti dal precedente comma 5, non superiore a mq. 9.

L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

7. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Qualora venga richiesta e concessa la precisa delimitazione della superficie sottratta all'uso pubblico con apposite e visibili delimitazioni della stessa, l'istante sarà assoggettata al canone con la stessa aliquota di tariffa prevista per i passi carrabili del precedente comma 4. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.

¹ Modificato con atto C.C. n. 45 del 15.11.2001

8. Il Comune su richiesta dei proprietari di accessi carrabili può previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta anche sul lato opposto della strada rispetto al passo carrabile. Il canone va determinato con la stessa aliquota di tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 4. La superficie assoggettabile verrà dichiarata dal richiedente e comunque non potrà superare i 10 metri quadrati. Il divieto di utilizzare dette aree da parte della collettività non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

9. La tariffa prevista per le occupazioni del suolo comunale è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario o dal detentore dell'immobile o da altri soggetti legati agli stessi da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

10. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili dei commi precedenti.

11. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'accesso stradale è effettuata a spese del richiedente.

12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

13. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadono in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni al cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

- ART. 8 -

- OCCUPAZIONE TEMPORANEE . DISCIPLINA E TARIFFE -

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste all'art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alla indicazione contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata consecutiva non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30%.

2. Il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal Comune ai sensi dell'art. 6, comma 6. **In sede di determinazione delle tariffe si possono prevedere riduzioni per occupazioni da 0 a 12 ore; oltre le 12 ore e fino a 24 ore la tariffa intera².** Le frazioni di tempo inferiore all'ora sono computate come ora intera.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad 1/3. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento

² Modificato con delibera C.C. n. 16 del 17.3.1999 e dal C.C. n. 45 del 15.11.2001

dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,078 (leggasi: £. 150 sino al 31.12.2001)³ al metro quadrato per giorno.

3. Per le occupazioni con tende e simili, il canone è ridotto al 30%.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è ridotto dell'80%.

Inoltre le superficie sono calcolate in ragione del:

50% fino a 100 mq;

25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;

10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

5. Le tariffe di cui al precedente comma 2 sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte del 50% le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 9.

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30%.

Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.

9. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'art. 10, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 5 in quanto applicabili.

- ART. 9 -

- OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO . DISCIPLINA -

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10, comma 7.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

- ART. 10 -

³ Modificato con delibera C.C. n. 45 del 15.11.2001

**- CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO -**

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'art. precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza della strada occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dal Comune, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.

5. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicato in misura forfetaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

- il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
- il canone base è aumentato del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
- per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - a) occupazione di durata non superiore a 90 giorni: 30%;
 - b) occupazione di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50%;
 - c) occupazione di durata maggiore: 100%.

7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 3, lett. f), del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

- ART. 11 -

**- DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA.
DETERMINAZIONE DEL CANONE -**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

2. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle due categorie di cui all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento.

3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000= litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va

aumentata di 1/5 per ogni 1.000= litri o frazione di 1.000= litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differenti capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/5 per 1.000= litri o frazioni di 1.000= litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. Il canone di cui al presente art. è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 7, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti.

A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle due categorie di cui all'art. 6, c.3, del presente Regolamento.

- ART. 12 -

- ESENZIONI -

1. Sono esentati dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le esenzioni indicate alla precedente lett. a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esercizio di interventi a favore del Comune;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- m) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- n) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- o) le occupazioni poste in essere da Enti non commerciali o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ex D. Lgs. N. 460/1997.

- ART. 13 -

- PROCEDURE -

1. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Settore Tributi apposita richiesta di concessione; nel caso di occupazione poste in essere da un condominio, la richiesta deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile. La richiesta va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la stessa deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione. Entro novanta giorni, l'Ufficio provvede al rilascio della concessione, che si ritiene perfezionata al momento dell'avvenuto pagamento del canone.

Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune la predetta istanza nel mese di Gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro.

2. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di Gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 9, comma 1, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ciascun anno.

4. I termini di cui ai commi 2 e 5 si intendono prorogati alla fine del mese successivo a quello di approvazione del bilanci di previsione competente qualora lo stesso venga slittato con legge statale ad un data successiva al 31.12 dell'anno precedente

5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento **all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi o per difetto se inferiore (sino al 31.12.2001**

leggasi: 1.000= lire per difetto se la frazione non è superiore a 500= lire o per eccesso se è superiore)⁴.

I Concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune.

6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 3 (sino al 31.12.2001 leggasi: £. 5.000=)⁵ sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.

7. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'imposta complessivo superiore a € 258 (sino al 31.12.2001 leggasi: £. 500.000=)⁶ è consentito il pagamento in 2 rate con scadenza da prevedere nell'atto di concessione/autorizzazione.

8. Il mancato versamento del canone alla scadenza stabilita comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.

La sospensione è disposta dall'Ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

- ART. 14 -

- ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE -

1. Il Comune controlla le richieste presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei 6 mesi successivi alla data di presentazione delle richieste o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dai predetti Enti e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 13, comma 4, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle richieste nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della richiesta. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata o a quello in cui la richiesta avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

⁴ Modificato con delibera C.C. n. 45 del 15.11.2001

⁵ Modificato con delibera C.C. n. 45 del 15.11.2001

⁶ Modificato con delibera C.C. n. 45 del 15.11.2001

6. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora in ragione del 5% annuo dalla data dell'eseguito pagamento.

- ART. 15

- SANZIONI -

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa ex art. 106 T.U. 03.3.1934, n. 383 e successive modificazioni, e comunque per un importo non superiore al 30% di ogni importo non versato.

2. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 5% annuo.

3. Per le occupazioni abusive si determinano le seguenti sanzioni:

- a) pagamento di una indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanente le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) sanzione amministrativa pecuniaria pari a quanto previsto alla lett. a) del presente comma, fermo restando quanto previsto dall'art. 20, cc. 4 e 5 del D. Lgs. N. 285 del 30.4.1992.

4. Dall'1.1.2002, data di entrata in vigore dell'euro, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. N. 213/1998, le sanzioni amministrative saranno arrotondate all'euro intero per troncamento⁷.

- ART. 16 -

- FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

- ART. 17 -

⁷ Modificato con atto C.C. n. 45 del 15.11.2001

**- ABOLIZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE -**

1. Dal 1° Gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del Decreto Legislativo indicato al comma 1.

- ART. 18 -

- ENTRATA IN VIGORE -

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999.
2. Dopo l'esecutività il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.